



NOTAIO

FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n. 39630

Raccolta n. 16765

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di novembre (24.11.2017) a Fermo, nel mio studio in via Speranza, alle ore sedici e cinque minuti.

Avanti me dott. FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente:

DE SANTIS ANDREA, nato a Fermo il 5 aprile 1983 e residente a Montegiorgio in via Faleriense Est 98, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e rappresentante della società "FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO S.R.L." Unipersonale - in breve "PHARMA.COM S.R.L.", con sede a Fermo in via Mazzini 4, capitale sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale 01886650447 (R.E.A. FM-181462); con socio unico il Comune di Fermo.

Comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo. Il signor DE SANTIS ANDREA mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore sedici è stata convocata l'assemblea della detta società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione del progetto di modifica dello statuto sociale finalizzato all'adeguamento a normative di legge.

PARTE ORDINARIA

1. Nomina del Sindaco Unico secondo il disposto dell'art.2477 del C.C. che svolgerà anche funzione di revisione contabile e determinazione del compenso.

2. Varie ed eventuali.

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Notaio a svolgere il ruolo di segretario, il signor DE SANTIS ANDREA constata e mi fa constare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva spedizione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno;

- è presente l'unico socio "COMUNE DI FERMO", con sede a Fermo in via Mazzini, c.f.00334990447, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate FEBI SABINO, nato a Fermo il 23 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.74 del 29.9.2017 e n.83 del 6.11.2017;

- è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona;


- non esiste Organo di Controllo;

- pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.

Il Presidente, signor DE SANTIS ANDREA, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, spiega all'Assemblea che il Comune di Fermo, con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29.9.2017, ha approvato il piano di razionalizzazione

REGISTRATO

a Fermo  
li 30.11.2017  
al n. 3632  
serie 1T



delle società partecipate previsto dall'art.24 del D.Lgs. 175/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100/2017 (cosiddetto Decreto Madia), stabilendo di mantenere la proprietà totale della società "FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO S.R.L.", che ha in house l'affidamento della gestione del servizio relativo alla farmacia comunale; dichiara quindi che pertanto risulta necessario adeguare lo statuto della società alle prescrizioni di cui al Decreto Madia. =====

Il Presidente dà atto che tali prescrizioni sono relative principalmente all'organo amministrativo, che di norma deve essere monocratico (per procedere ad un Consiglio di Amministrazione di tre membri occorrono adeguate motivazioni e la deliberazione relativa deve essere inviata alla Corte dei Conti), ai compensi dell'Organo Amministrativo, all'obbligatorietà dell'Organo di Controllo, al rispetto dell'equilibrio di genere nella scelta dei componenti i vari organi ed al divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla legge. =====

Dichiara inoltre che è necessario inserire tutte le modifiche richieste dall'art.16 del D.Lgs. n.175/2016 per rispettare i requisiti delle società in house. =====

Dà atto che conseguentemente è stato predisposto un nuovo testo di statuto, sottoposto anche al Consiglio Comunale di Fermo, che lo ha approvato in data 6 novembre 2017 con la delibera n.83. =====

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega all'Assemblea che, in conseguenza dell'approvazione delle sopra indicate modifiche, sarà necessario procedere alla nomina dell'Organo di Controllo. =====

Tanto premesso, l'unico socio "COMUNE DI FERMO", come rappresentato =====

#### DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo statutario così da adeguarlo alla normativa prevista del D.Lgs. 175/2016, testo che il Presidente mi consegna e che viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A". =====

Inoltre il "COMUNE DI FERMO", come rappresentato, quale unico socio della società, sul secondo punto all'ordine del giorno, in esecuzione del Decreto del Sindaco n.17 in data odierna=====

#### DELIBERA

di nominare Sindaco Unico, conferendo allo stesso anche l'attività di revisione legale dei conti, per tre esercizi il signor PISTOLESI STEFANO, nato a Fermo il 26 settembre 1985 ed ivi residente in via Andreottino Girardi, c.f.PST SEN 85P26 D542S, determinando in favore dello stesso un compenso annuo di Euro 3.000,00 (tremila) lordi, di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento) per l'attività di revisione legale dei conti.==

A questo punto, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea stessa quando sono le ore sedici e venticinque. =====

Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato. =  
Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale,





5. La societa', nell'ambito delle finalita' di cui sopra potra' stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere nonche' compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale. =

6. La societa' potra' altresì compiere per gli stessi fini qualunque operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, comprese le prestazioni di garanzie, qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, rilasciare garanzie reali e personali, nei limiti di legge, fruire di contratti di leasing anche immobiliare. =====

7. La societa', inoltre, puo' partecipare, nei limiti di legge e statuto, a consorzi, a cooperative, a societa' di capitali ovvero puo' concorrere alla loro formazione, per l'espletamento delle attivita' strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione, oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attivita' ad essa assegnate, oppure ancora che abbiano per oggetto attivita' e/o servizi di interesse della proprieta' aziendale e della comunita' dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo. La costituzione o la partecipazione ad altre societa' aventi oggetto analogo o affine al proprio puo' avvenire, comunque, nei limiti di cui all'art. 2361 C.C. e non a fini di collocamento. =====

8. La societa' puo' rivolgere ad altri Enti Pubblici e/o soggetti privati i servizi inerenti l'oggetto sociale, previa stipula di apposita convenzione e nei limiti di cui al comma 4. =====

9. La societa' non potra' effettuare attivita' finanziaria e/o raccolta di risparmio tra il pubblico cosi' come previsto dalla legislazione vigente. =====

**Art. 4 -Durata** =====

1. La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2035 e puo' essere prorogata con le formalita' previste dalla legge.=

**Art. 5 -Domicilio dei soci** =====

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la societa', si intende quello risultante dal libro dei soci. =====

2. I soci hanno facolta' di indicare anche il proprio numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'utilizzo di tali strumenti. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **CAPITALE SOCIALE** =====

===== **FINANZIAMENTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO** =====

**Art. 6 -Capitale Sociale e sue variazioni** =====

1. Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila) e la partecipazione e' totalitaria del Comune di Fermo, non e' ammessa la partecipazione di soci privati o altri soci pubblici.

2. Il capitale sociale potra' essere aumentato anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

3. Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con

le modalita' stabilite dalla legge. =====

4. L'alienazione della partecipazione sociale da parte del Comune di Fermo e' soggetta alle norme di legge. =====

**Art. 7 -Finanziamenti del socio alla societa'** =====

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal socio a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi. =====

3. Per il rimborso dei finanziamenti del socio si applica l'art. 2467 Codice Civile. =====

**Art. 8 -Titoli di debito** =====

1. Ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con decisione dell'assemblea dei soci, la societa' potra' emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso saranno stabilite di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eventualmente potranno essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **ASSEMBLEA DEI SOCI** =====

**Art. 9 -Assemblea dei soci** =====

1. Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo assembleare. =====

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.=====

3. L'assemblea societaria, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi pubblici affidati alla societa', puo' approvare specifici disciplinari di servizio o comunque disposizioni vincolanti, ove ritenuto necessario per assicurare che il controllo esercitato sui suddetti servizi risulti analogo a quello che il Comune esercita sui propri uffici. =====

**Art. 10 -Convocazione dell'Assemblea** =====

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano secondo quanto previsto dalla legge, detto termine puo' essere elevato a 180 giorni; in tal caso, la ricorrenza delle particolari esigenze deve essere motivata dall'organo amministrativo con apposita delibera o atto equipollente conoscibile dai soci, non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine ordinario. L'assemblea puo' essere convocata inoltre su istanza di uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. =====

2. In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal Sindaco, o anche da un socio. =====

L'Assemblea e', inoltre, convocata per deliberare sulle richieste di autorizzazione inoltrate dall'organo amministrativo sulle materie ove essa e' prevista. L'Assemblea e' convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. =====

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalita' procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed il sindaco, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.=====

4. L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In particolare, e' necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. ==

#### **Art. 11 -Diritto di intervento e rappresentanza** =====

1. Il socio puo' intervenire all'assemblea personalmente oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====

2. Non potra' essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate, ne' agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o Istituti di credito.

3. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la societa'. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validita' dei titoli per intervenire alla stessa, anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.===

#### **Art. 12 Deliberazioni dell'Assemblea soci** =====

1. Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in copia al servizio comunale "Controllo societa' partecipate".

2. Il bilancio consuntivo, una volta approvato, va depositato, senza indugio e comunque non oltre giorni dieci (10), presso il servizio comunale "Controllo societa' partecipate" unitamente alla Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 20 che contenga un rapporto sul proprio assetto organizzativo, anche con riferimento alle societa' controllate, collegate o alle quali comunque partecipi, nonché sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti.

#### **Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea**

1. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sara' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'. In subordine, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, il loro diritto di intervento, anche per delega, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Per ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o piu' scrutatori scelti tra i soci.

### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

#### **Art. 14 -Organo amministrativo**

1. La societa' e' amministrata di norma da un Amministratore Unico.

2. L'assemblea della societa', con delibera, da trasmettere alla sezione della Corte dei Conti competente e motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, anche non soci.

3. Nel caso di organo collegiale le nomine rispettano il principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

4. Se la scelta dell'Assemblea dei soci e' la nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso elegge nel suo seno il Presidente e puo' eleggere un vice presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Tali nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbia gia' provveduto l'Assemblea.

5. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione



del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili. =====

6. Il Consiglio di Amministrazione puo' avvalersi per la redazione dei verbali delle proprie sedute di soggetti esperti in diritto societario scelti anche tra persone estranee al Consiglio stesso. =====

7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un'indennita' di carica stabilita dall'Assemblea dei soci tenendo presenti i limiti di legge. =====

8. Agli amministratori non si possono corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e non si possono corrispondere trattamenti di fine mandato. =====

9. Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea che procedera' a nominare i nuovi Consiglieri che durano in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli amministratori da essi sostituiti. =====

10. Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli Amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto, deve convocare senza indugio l'Assemblea per le nuove nomine. =====

11. Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato, in nessun caso avra' diritto di indennizzo. =====

#### **Art. 15-Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Sindaco. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori, inviato, almeno due giorni liberi prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il consiglio puo' essere convocato anche mediante telegramma, telex o telefax o e-mail con preavviso di almeno ventiquattro ore, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. =====

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. =====  
Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. =====

3. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio

sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza. ==

4. Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in copia al servizio comunale "Controllo societa' partecipate". =====

5. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di relazione semestrale al 30 giugno da trasmettere alla Giunta Comunale ed al servizio comunale sopra indicato entro sessanta (60) giorni dal primo semestre. =====

6. La relazione dovra' contenere una dettagliata descrizione sul generale andamento della gestione, complessiva e per singoli servizi affidati, e sulla prevedibile evoluzione, nonché fornire i dati di bilancio con procedure standardizzate, concordate con il servizio comunale "Controllo societa' partecipate", e con le riclassificazioni necessarie ai fini dell'apprezzamento di condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario, monetario e reddituale. =====

#### **Art. 16 -Rappresentanza** =====

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al vicepresidente (in caso di assenza od impedimento del Presidente stesso), spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. =====

#### **Art. 17 -Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico** =====

1 L'organo amministrativo e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa' e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente statuto, ad uno dei suoi componenti salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.===

3. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci ove prevista, e non sono delegabili i poteri relativi a: =====

a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attivita' societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualita', fattibilita' economica e finanziaria da tradursi in budget); =====

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea; =====

c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali. E' obbligatoria, per l'organo amministrativo, in particolare, l'adozione di codici di autodi-

disciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicita' e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto, della carta dei servizi. I codici di autodisciplina e la carta dei servizi devono essere adottati nel rispetto dei principi generali di: economicita', efficacia ed efficienza trasparenza, pubblicita' adeguata ed imparzialita', da garantirsi, ove possibile, con procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente;

d) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ad enti, istituti, organismi e societa' e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la societa' stessa;

e) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (se non gia' previsto in precedenti atti di programmazione), di immobili e brevetti, lacostituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare;

f) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;

g) assunzione di mutui;

h) fissazione dei canoni di locazione e/o concessori, qualora non diversamente stabilito nei contratti dei servizi affidati e/o in atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente proprietario;

i) contratti ed accordi con enti locali e con le societa' dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attivita' attinenti all'oggetto della societa';

l) costituzione di societa' di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda ed acquisizione e cessione di partecipazioni;

m) i programmi di assunzione del personale.

4. In sede di approvazione finale degli atti di cui alla lettera a) del presente articolo l'Organo amministrativo deve conformarsi agli indirizzi generali espressi in merito dall'Ente proprietario fatta salva la possibilita' di non adeguamento per incompatibilita' economica supportata da adeguata motivazione e dalla relazione del Sindaco. In quest'ultimo caso l'Organo amministrativo deve inviare specifica comunicazione all'Ente proprietario, con allegata la documentazione giustificativa di supporto, entro trenta (30) giorni dall'approvazione.

5. I poteri sopra elencati spettano all'Amministratore Unico, nel caso si optasse per tale tipo di organo amministrativo.

#### **Art. 18 -Autorizzazione dell'Assemblea dei soci**

1. Nelle materie sotto elencate l'organo amministrativo, per assumere validamente le proprie determinazioni in merito, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci:

a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i pro-

grammi devono riguardare tutta l'attivita' societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualita', fattibilita' economica e finanziaria da tradursi in budget);

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali, ed in particolare: i codici di auto-disciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicita' e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto, la carta dei servizi, codici e carta adottati nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialita', economicita', efficacia ed efficienza;

c) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ed enti, istituti e societa';

d) la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare la societa' stessa in enti, istituti e societa';

e) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili di valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (se non gia' previsto in precedenti atti di programmazione);

f) alienazione, compravendita e permuta di immobili, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili;

g) assunzione di mutui, prestazioni di garanzia, fidejussioni e/o forme di indebitamento a medio e lungo termine;

h) costituzione di societa' di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda.

2. La richiesta di autorizzazione va inoltrata con l'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa per deliberare in merito.

3. L'Organo amministrativo deve trasmettere al servizio comunale "Controllo societa' partecipate" la bozza completa degli atti indicati nel presente articolo. Gli atti di cui alla lettera a) vanno inviati entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno.

4. La societa' si configura come soggetta a "controllo analogo" ed ai sensi dell'art.2468 comma 3 del codice civile, l'unico socio e' titolare in ogni caso del potere di adottare atti vincolanti per l'organo amministrativo e di impartire ad esso direttive vincolanti.

#### **Art. 19 -Controllo della Societa'**

1. E' obbligatoria la nomina di un Sindaco secondo il disposto dell'art. 2477 del C.C. ed ai sensi di legge, che svolge anche funzione di revisione contabile.

2. Esso dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e' rieleggibile e puo' essere revocato solo per giusta causa.

3. L'organo di controllo deve trasmettere al servizio comunale "Controllo societa' partecipate" copia dei verbali delle sue adunanze entro il termine di trenta (30) giorni dalla riunione.

=====

**BILANCIO ED UTILI**

=====

**Art. 20 - Bilancio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini statutari.

2. Contestualmente al bilancio d'esercizio l'Organo amministrativo deve predisporre la relazione sul governo societario ai sensi di legge.

3. Nella medesima relazione di governo l'Organo Amministrativo deve dar conto del rispetto delle norme di legge e cioè che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Al Sindaco è demandata la verifica della correttezza di tale attestazione.

**Art. 21 - Utili di esercizio**

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

=====

**TITOLO IV**

=====

=====

**ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

=====

**Art. 22 Esercizio del controllo analogo**

1. Il Comune di Fermo esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni del presente Statuto.

2. A tale fine, è previsto quanto segue:

a) forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sugli organi, potere di designazione per la nomina dell'Organo Amministrativo ovvero proposta di revoca dello stesso o di singoli componenti;

a.2 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.2.1 controllo preventivo:

- ai sensi dell'art. 18 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dal socio ente locale il programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attività societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualità, fattibilità economica e finanziaria da tradursi in budget);

a.2.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 15, attra-

verso un Report infrannuale; =====

a.2.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 20, attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che viene portato all'attenzione del socio unitamente alla Relazione sul governo societario, come prevista dallo stesso articolo, nonché una relazione sugli scostamenti con i dati previsionali;=====

a.3 con riferimento al controllo sulla qualita' dell'amministrazione: =====

a.3.1 ai sensi dell'art. 18: =====

- che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo al Socio che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attivita' piu' rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel budget di previsione e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente.

- che riserva un potere autonomo al Socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio; =====

a.3.2 ai sensi di legge che impone l'adozione dei modelli organizzativi e delle procedure di trasparenza, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ed il rispetto delle procedure previste ai sensi di legge per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;=====

a.4 con riferimento ai poteri ispettivi, sull'obbligo previsto dallo statuto di relazionare al socio ente locale da parte dell'organo amministrativo; =====

a.5 con riferimento alla dipendenza della Societa' dall'ente locale socio in materia di strategia e politiche aziendali:===

a.5.1 ai sensi di statuto le decisioni piu' rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono al socio ente locale; =====

a.5.2 ai sensi dell'art. 18 il budget di previsione declina gli indirizzi ed obiettivi impartiti alla societa' dal socio ente locale per il contenimento dei costi di funzionamento e del personale tenuto conto anche del settore di appartenenza;=

b) istituzione da parte del socio di una struttura interna denominata "Controllo societa' partecipate" preposta alla attivita' di controllo e istruttoria delle materie da sottoporre agli organi comunali =====

=====

**TITOLO VI**

=====

=====

**SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

=====

=====

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

=====

=====

**DISPOSIZIONI FINALI**

=====

**Art. 23 -Scioglimento e liquidazione** =====

1. In caso di scioglimento della societa', l'assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi oltre ai criteri di liquidazione. =====

**Art.24 -Clausola arbitrale** =====

1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle ove e' previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o della Corte dei Conti, e comunque nei limiti di legge dovesse



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di quindici facciate di  
quattro fogli che si rilascia per uso: di Legge. =====

Fermo, li 7 dicembre 2017 =====



*[Handwritten signature]*